

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n.154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, e in particolare, l'articolo 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

VISTO il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, che ha istituito l'Ente nazionale risi attribuendo, al medesimo ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualità, nonché la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;

VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante “Disciplina del commercio del riso”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE;

VISTA la direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 ottobre 2011, n. 3651, concernente l'istituzione e la composizione del Tavolo di filiera del riso competente in materia di stipula delle intese di filiera, di definizioni dei piani per la ristrutturazione delle filiere medesime nonché per tutte le problematiche relative a ciascuna filiera (di seguito denominato Tavolo di Filiera);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2016 n. 3175, concernente l'istituzione e la composizione di un tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso (di seguito denominato Tavolo di concertazione), finalizzato a una attenta analisi

e a un approfondimento delle politiche comunitarie e di mercato del settore risicolo, nonché alla definizione di proposte utili alla formazione della posizione nazionale;

ACQUISITO il parere del Tavolo di filiera sulle disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo;

SENTITO il Tavolo di concertazione, nell'ambito del quale il testo del decreto legislativo predisposto è stato discusso registrando unanime consenso;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana.
2. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
 - b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
 - c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Art. 2

(Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento).

1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:
 - a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
 - b) riso a grani medi ovvero riso medio;
 - c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
 - d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.

2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
3. La denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 5, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all'articolo 4, comma 2.
4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento.
5. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011.
6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare:
 - a) L'indicazione "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio" se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 1, comma 3, lettera c);
 - b) il particolare trattamento subito;
 - c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.
7. La denominazione dell'alimento "miscela di risi colorati" è utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che appartengono a gruppi diversi e/o avere subito lavorazioni diverse e/o avere subito trattamenti diversi. E' vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati.
8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.

Articolo 3

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. La denominazione "riso" è riservata al prodotto di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5.

Articolo 4

(Varietà tradizionali).

1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2.
2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
 - a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 5, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi;

- b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 5, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi.
3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare:
- a) L'indicazione "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio"; se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 1, comma 3, lettera c);
- b) il particolare trattamento subito.
5. L'indicazione "classico" è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

Articolo 5

(Registro varietale).

1. Presso l'Ente Nazionale Risi è istituito un registro nel quale sono elencate e descritte le varietà:
- a) il cui nome può accompagnare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) che possono avvalersi delle denominazioni di cui all'articolo 4.
2. Nell'allegato 3 sono riportate le modalità di tenuta del registro e le disposizioni applicative per il suo aggiornamento.

Articolo 6

(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Articolo 7

(Controlli).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro;

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.

Articolo 9

(Autorità competente).

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative norme di attuazione nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il cento per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere destinato ad attività di ricerca e sperimentazione da realizzare per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare..
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11

(Clausola di mutuo riconoscimento).

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
2. E' fatta comunque salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 13

(Norme finali).

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 - Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative

Categoria	Descrizione
riso a grani tondi/riso tondo/riso Originario	riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2
riso a grani medi/riso medio	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3
riso a grani lunghi A/riso lungo A	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
riso a grani lunghi B/riso lungo B	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3
grano rotto o rottura	frammenti di grani aventi una lunghezza $< o =$ ai $3/4$ della lunghezza media del grano senza alcuna parte rotta
grano striato	grano o rottura con striature di pericarpo pigmentato la cui lunghezza è $> o =$ alla metà del grano senza alcuna parte rotta, ma la superficie rivestita da queste striature è $<$ di $1/4$ della superficie totale
grano pigmentato	grano o rottura con pericarpo di colore diverso da quello dovuto alle caratteristiche ereditarie della varietà, che riveste più di $1/4$ della superficie del grano
grano gessato	grano o rottura di riso non parboiled, fatta eccezione per il riso ceroso, la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
grano danneggiato	grano o rottura che mostra un deterioramento evidente, causato da umidità, infestazioni, malattie o altre cause, esclusi i grani danneggiati da calore.
grano danneggiato da calore	grano o rottura il cui normale colore si è modificato per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica. Questa categoria comprende grani di colore giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e grani di colore arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuti ad alterazioni microbiologiche
grano immaturo, malformato	grano o rottura a maturazione incompleta e/o mal sviluppato
grani di altre varietà	grani o rotture di varietà diverse da quelle compatibili con la denominazione dell'alimento
peck	grano o rottura di riso parboiled nel quale più di $1/4$ della superficie è di colore marrone scuro o nero dovuto al processo parboiled
materie estranee commestibili	semi o parti di semi e loro derivati, che siano commestibili, o altre sostanze alimentari
materie estranee non commestibili, non tossiche	sostanze minerali (quali pietra, sabbia, polvere) o vegetali (quali lolla, frammenti di paglia) o animali (quali insetti morti e loro frammenti) non commestibili, a condizione che non siano tossiche

Allegato 2 - Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione dell'alimento di cui all'articolo 4 comma 1.

Caratteristiche del granello	DENOMINAZIONI DELL'ALIMENTO					
	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,8 ÷ 6,8	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	2,4 ÷ 2,8	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lunghezza./larghezza	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	2,0 ÷ 2,7	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm ²)	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	-	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	-	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

Allegato 3 - Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi

Il registro è pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.

Il registro è costituito da:

1. elenco delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare (cfr. articolo 2, comma 3) la denominazione dell'alimento, e descrizione morfologica dei loro granelli;
2. elenco delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 4, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2;
3. elenco delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui al punto 2.

In sede di costituzione del registro, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni contenute negli allegati al DM vigente, emanato ai sensi della legge n. 325 del 18 marzo 1958, dandone comunicazione preventiva ai costitutori delle varietà, o responsabili della conservazione in purezza.

L'aggiornamento del registro avviene di norma entro il 31 agosto di ogni anno, ed ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno.

Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse, richiede l'inserimento della varietà nell'elenco di cui al punto 1 o punto 2 inoltrando apposita domanda come di seguito specificato nelle "disposizioni applicative".

Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dall'elenco, inoltra apposita domanda all'ENR entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dell'anno successivo.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- ***Inclusione di una varietà nell'elenco di cui al punto 1***

La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all'Ente Nazionale Risi.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sarà utilizzato per la classificazione della varietà nel pertinente gruppo di cui all'articolo 2 del presente decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo A/riso lungo B), e per la descrizione morfologica dei granelli.

La descrizione morfologica dei granelli – effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi - comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l'Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare l'elenco di cui al punto 1, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

- ***Inclusione nell'elenco di cui al punto 2***

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale e inviata per conoscenza a:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DG politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

- Ente Nazionale Risi

- Responsabile del mantenimento in purezza della varietà

La domanda deve pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varietà.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte o in corso di iscrizione in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

La domanda è da intendersi relativa all'intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari ai fini della classificazione della varietà, come di seguito descritti.

ACCERTAMENTI E ANALISI

La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 è effettuata dall'autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia, la valutazione è effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria più elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali.

Nel caso in cui la varietà sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, le valutazioni tengono conto anche dei dati rilevati dal costituente in tale anno; tali dati dovranno essere allegati alla domanda.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all'autorità incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 15 febbraio, accompagnato dalla scheda descrittiva della varietà (di cui all'articolo 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varietà, vengono preparati due sub-campioni:

a) sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2;

b) il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo sub-campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni sopra descritti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, la valutazione può essere effettuata utilizzando, oltre ai due dati rilevati come sopra descritto, anche il dato rilevato da un campione ottenuto ripetendo per un ulteriore anno la procedura sopra indicata alla lettera b). A tal fine deve essere presentata specifica domanda dal soggetto richiedente, con le stesse modalità descritte in precedenza.

I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all'Ente Nazionale Risi e al soggetto richiedente.

ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI a cura dell'Ente Nazionale Risi

Al termine del ciclo di accertamenti previsti, l'Ente Nazionale Risi calcola, per ogni caratteristica da valutare, la media di tutti i valori ottenuti nel corso degli accertamenti sopra descritti. La media è espressa con valori arrotondati:

- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

La media così ottenuta è confrontata con i valori indicati nella tabella dell'allegato 2; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di $\pm 0,1$ mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

L'Ente Nazionale Risi effettua inoltre la descrizione morfologica dei granelli – secondo gli usi – che comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

L'Ente Nazionale Risi provvede infine ad aggiornare gli elenchi di cui ai punti 2 e 3, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Allegato 4 - Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi).

Categorie ¹	%
grani rotti o rotture	5,00
grani striati e/o pigmentati ²	3,00
grani gessati	4,50
grani danneggiati	2,50
grani danneggiati da calore ³	0,05 ⁴
grani immaturi, malformati e grani di altre varietà ^{3,5}	10,00
<i>di cui grani di altre varietà</i>	5,00
grani parboiled ³	0,10
grani non parboiled ^{3,6}	0,10
peck ^{3,6}	1,00
materie estranee commestibili	0,10
materie estranee non commestibili, non tossiche	0,01
coefficiente di variazione della lunghezza dei grani ⁷	5,0

- 1 Le definizioni sono riportate nell'allegato 1. Non si applicano alle miscele di riso di cui all'articolo 2, par. 7.**
- 2 Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione dell'alimento deve riportare l'indicazione "ostigliato".
- 3 Per il riso integrale la determinazione è effettuata dopo la lavorazione del grano.
- 4 Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50
- 5 La presenza di grani di altre varietà è determinata solo per le denominazioni di cui all'articolo 4 e per le denominazioni di cui all'articolo 2, comma 3.
- 6 Si applica al riso parboiled.
- 7 Si applica alla determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all'articolo 2, comma 1.

Allegato 5 - Metodi di analisi.

UNI EN ISO 11746: 2012 - Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI EN ISO 11747: 2012 – Riso - Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura.

UNI EN ISO 7301: 2013 – Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso - *Oryza sativa* L. - oggetto del commercio internazionale).

NOTA: Nel caso non vi sia un'esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell'allegato 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'allegato 1.